

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 febbraio 2021


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE LIGURIA		
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 22.		LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 62.
<b>Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.</b> (20R00364) . . . . .	Pag. 1	<b>Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016.</b> (20R00340) . . . . .
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 23.		Pag. 22
<b>Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale.</b> (20R00365) . . . . .	Pag. 2	LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 63.
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2020, n. 24.		<b>Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.</b> (20R00341) . . . . .
<b>Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2019.</b> (20R00366) . . . . .	Pag. 4	Pag. 23
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2020, n. 25.		LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 64.
<b>Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022.</b> (20R00367) . . . . .	Pag. 10	<b>Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.</b> (20R00342) . . . . .
		Pag. 27
		LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 65.
		<b>Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.</b> (20R00343) . . . . .
		Pag. 30
		LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 66.
		<b>Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.</b> (20R00344) . . . . .
		Pag. 37
REGIONE TOSCANA		
LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 61.		
<b>Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994.</b> (20R00339) . . . . .	Pag. 14	





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 22.

**Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge ha come finalità quella di sostenere, migliorandone la qualità di vita, le persone affette dalle seguenti patologie:

*a)* alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite:

atrichia congenita (autosomica recessiva che determina l'assenza dei follicoli piliferi nell'adulto);

ipotricosi associata ad altri difetti in varie sindromi ereditarie (progeria, displasia idrotica ectodermica, sindrome di Moynahan, atrichia con cisti cheratiniche, sindrome di Baraitser); - aplasia moniliforme;

*b)* alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) acquisite da:

agenti fisici: raggi X, traumi fisici, ferite;

agenti chimici (acidi, alcali);

agenti biotici (herpes zoster, lebbra, tubercolosi, sifilide secondaria e terziaria, infezioni fungine);

altre dermatosi in atto o pregresse (lupus eritematoso, sclerodermia, tumori cutanei, granulomi, sarcoidosi, cheloidi, pseudoarea di Brocq, lichen);

*c)* altre condizioni morbose:

atrichia universale;

sindrome di Marie-Unna (ed affini malattie ereditarie);

in corso o post lupus eritematoso discoide (LED), follicolite decalvante, acne cheloidea e cheloidi, tumori del c. capelluto Lichen, pseudoarea di Brocq, malattie infettive decalvanti (dennatofiti e virus);

esiti di ustioni fisiche e/o chimiche; ferite;

alopecia areata totale universale.

Art. 2.

*Contributo*

1. A coloro che siano affetti da alopecia derivante da una delle patologie elencate all'art. 1 e che siano residenti in Liguria, la Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro 250,00 per l'acquisto di una parrucca. Il contributo è erogabile una sola volta ogni due anni.

2. Il contributo è erogabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro 10.000,00.

3. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata su prescrizione medica.

4. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.

Art. 3.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

*a)* il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*b)* i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate;

*c)* le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento.

2. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l'adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito *web* istituzionale.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'esercizio 2020 si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00364

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 23.

**Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze amministrative in materia di gestione del demanio idrico di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, promuove la valorizzazione e la fruizione delle aree del demanio lacuale e fluviale e di laghetti artificiali sia pubblici sia privati.

2. A tal fine la presente legge, nel rispetto dei principi della normativa europea e nazionale in materia di acque balneabili, detta disposizioni per l'individuazione di aree superficiali di fiumi e laghi destinate alla balneazione, nonché per l'effettuazione del monitoraggio delle acque ai fini di garantire la salute e la sicurezza dei bagnanti.

Art. 2.

*Acque di balneazione*

1. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individua, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, le acque di balneazione e provvede, prima dell'inizio di ogni stagione balneare e durante la stessa, ad effettuare il monitoraggio delle acque, secondo quanto previsto dal

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva n. 76/160/CEE) e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2010 (Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva n. 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

*Stagione balneare, aree riservate alla balneazione e divieti*

1. La regione stabilisce la durata della stagione balneare in un periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre.

2. Durante la stagione balneare, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, la regione, in corrispondenza di spiagge libere con elevata frequentazione a scopi turistici, ricreativi o connessi ad un uso balneare dell'area, può delimitare, acquisiti i pareri degli enti competenti, specchi acquei riservati alla balneazione. In tali aree riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa e la regione assicura il servizio di assistenza e soccorso.

3. Prima dell'inizio della stagione balneare, i comuni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 116/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevedono la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dalla regione e assicurandone l'informazione al pubblico.

Art. 4.

*Informazioni al pubblico*

1. I comuni assicurano con tempestività, secondo le indicazioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 116/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la divulgazione e la segnalazione, durante la stagione balneare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, delle informazioni riguardanti:


a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione, mediante simbologia che corrisponda agli indirizzi comunitari;

b) descrizione generale delle acque di balneazione in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione;

c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:

1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;

2) indicazione del numero dei giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente;



3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;

d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale;

e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;

f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;

g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

#### Art. 5.

##### *Affidamento di concessioni*

1. La regione può concedere l'uso di beni del demanio idrico a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa europea in materia di affidamento delle concessioni e con le modalità stabilite con proprio regolamento.

2. Nell'affidamento delle concessioni si tiene conto delle fasce di tutela stabilite dalla regione con proprio regolamento ai fini della tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche, nonché dell'attività di polizia idraulica e di protezione civile.

#### Art. 6.

##### *Obblighi dei concessionari*

1. Ferme restando le competenze dei comuni in materia di difesa del suolo ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province - in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, i concessionari demaniali in ambito fluviale e lacuale assicurano i servizi di salvamento ai bagnanti, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

#### Art. 7.

##### *Concessione di contributi*

1. La regione favorisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, la realizzazione di iniziative e progetti di comuni o loro consorzi pubblici o con la partecipazione di privati per interventi volti alla sicurezza e alla riqualificazione e recupero ambientale e ricettivo delle aree demaniali idriche degradate destinate alla balneazione attraverso la concessione di finanziamenti e contributi.

2. La giunta regionale stabilisce con proprio regolamento i criteri e le modalità per la redazione, presentazione ed accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei contributi. Il regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Resta comunque fermo, laddove sia prevista la partecipazione di soggetti privati, il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

esercizio 2020:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00 (ventimila/00) al titolo 3 «Entrate extratributarie», tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00 (ventimila/00) alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti»;

esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 100.000,00 (centomila/00) al titolo 3 «Entrate extratributarie», tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 100.000,00 (centomila/00) alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti»;

esercizio 2022:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 100.000,00 (centomila/00) al titolo 3 «Entrate extratributarie», tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 100.000,00 (centomila/00) alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(Omissis).

20R00365





LEGGE REGIONALE 29 luglio 2020, n. 24.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2019.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. I al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I  
CONTO DEL BILANCIO


*Capo I*  
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (titolo 1), «Trasferimenti correnti» (titolo 2), «Entrate extratributarie» (titolo 3), «Entrate in conto capitale» (titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (titolo 5), «Accensione di prestiti» (titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (titolo 7), «Entrate per conto di terzi e partite di giro» (titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

Accertamenti registrati	5.489.532.215,30 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni per crediti non esigibili nell'anno 2019:	131.700.425,12 (-)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2019	5.357.831.790,18 (+)
delle quali	
riscosse:	4.508.758.783,47 (-)
rimaste da riscuotere:	849.073.006,71



## Art. 3.

*Spese di competenza*

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (missione 6), «Turismo» (missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (missione 10), «Soccorso civile» (missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (missione 12), «Tutela della salute» (missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (missione 18), «Relazioni internazionali» (missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (missione 20), «Debito pubblico» (missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (missione 60) e «Servizi per conto terzi» (missione 99), ed impegnate nell'esercizio 2019 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Impegni registrati	5.523.622.083,46(+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni	
per debiti non esigibili nell'anno 2019:	233.156.442,72 (-)
spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2019	5.290.465.640,74 (+)
delle quali: pagate	4.419.383.057,83 (-)
rimaste da pagare	871.082.582,91

## Art. 4.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza*

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2019 risulta stabilito come segue:

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2019	5.357.831.790,18 (+)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2019	5.290.465.640,74 (+)
Differenza	67.366.149,44

*Capo II*


## ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

## Art. 5.

*Residui attivi provenienti dall'esercizio 2018 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	1.906.137.927,46 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	11.704.920,42 (-)
dei quali riscossi durante l'esercizio 2019	1.002.707.428,09 (-)
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2019	891.725.578,95



## Art. 6.

*Residui passivi provenienti  
dall'esercizio 2018 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	1.791.404.478,03 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per debiti insussistenti	14.807.161,95 (-)
dei quali pagati durante l'esercizio 2019	986.281.692,46 (-)
rimasti da pagare al 31 dicembre 2019	790.315.623,62

*Capo III*

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

## Art. 7.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti	891.725.578,95 (+)
b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2019	849.073.006,71 (+)
Totale residui attivi al 31 dicembre 2019	1.740.798.585,66

## Art. 8.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti	790.315.623,62 (+)
b) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2019	871.082.582,91 (+)
Totale residui passivi al 31 dicembre 2019	1.661.398.206,53





*Capo IV*

## SITUAZIONE DI CASSA

## Art. 9.

*Fondo di cassa*

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 308.917.378,10 come risulta dai seguenti dati:

	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del		
Tesoriere al 31 dicembre 2018		203.115.916,83
Riscossioni		
-in conto competenza	4.508.758.783,47	
- in conto residui	1.002.707.428,09	5.511.466.211,56
Totale		5.714.582.128,39
Pagamenti		
- in conto competenza	4.419.383.057,83	
- in conto residui	986.281.692,46	5.405.664.750,29
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2019		308.917.378,10

*Capo V*

## RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

## Art. 10.

*Risultato di amministrazione*

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2019 è accertato nella somma di euro 232.974.082,52 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019	(=)			308.917.378,10
		Residui	Competenza	
Residui Attivi	(+)	891.725.578,95	849.073.006,71	1.740.798.585,66
Residui Passivi	(-)	790.315.623,62	871.082.582,91	1.661.398.206,53
Saldo finanziario attivo lordo al 31 dicembre 2019	(=)			388.317.757,23
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(-)			26.715.659,51
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(-)			128.628.015,20
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	(=)			232.974.082,52

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019» allegato alla presente legge.



TITOLO II  
 CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE  
*Capo I*  
 RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 11.

*Conto economico e stato patrimoniale*

1. Le risultanze della gestione economico-patrimoniale adottata ai fini riconoscitivi nell'esercizio 2019 sono determinate come segue:

1) il risultato economico dell'esercizio 2019 è stabilito in euro 72.546.797,54 in base alle seguenti risultanze:

<b>Conto Economico</b>	<b>Valori al 31/12/2019</b>
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.281.697.989,92
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.162.722.280,13
DIFFERENZA (A- B)	118.975.709,79
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 15.413.156,84
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	814.561,37
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	- 27.566.627,69
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	76.810.486,63
IMPOSTE	4.263.689,09
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	72.546.797,54

2) la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 2.950.955.700,22 in base alle seguenti risultanze:

<b>Stato Patrimoniale - Attivo</b>	<b>Valori al 31/12/2019</b>
A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.052.122,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.884.309,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	171.003.807,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	289.940.240,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.419.562.939,39
D) RATEI E RISCONTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	241.452.520,42
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.950.955.700,22



3) la situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 2.950.955.700,22 in base alle seguenti risultanze:

<b>Stato Patrimoniale - Passivo</b>	<b>Valori al 31/12/2019</b>
A) PATRIMONIO NETTO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 132.852.685,09
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	52.412.046,44
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R (C)	0,00
D) DEBITI	
TOTALE DEBITI (D)	2.814.481.392,78
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	216.914.946,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.950.955.700,22

### TITOLO III

#### RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 12.

##### *Rendiconto consolidato giunta - Consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b*), e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il rendiconto consolidato giunta - Consiglio regionale dell'esercizio 2019 come da allegato.

#### Art. 13.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 luglio 2020

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2020, n. 25.

**Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. II al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Residui attivi e passivi*

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2020 è il seguente:

residui attivi: euro 1.740.798.585,66;  
residui passivi: euro 1.661.398.206,53.

Art. 2.

*Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020*

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 308.917.378,10.

Art. 3.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione sono apportate le seguenti variazioni:  
anno finanziario 2020

aumento per euro 255.991.766,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.196.823.889,20 in termini di cassa;

anno finanziario 2021

aumento per euro 9.950.067,30 in termini di competenza;

anno finanziario 2022

aumento per euro 11.211.150,54 in termini di competenza.

Art. 4.

*Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2020

aumento per euro 255.991.766,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.196.823.889,20 in termini di cassa;

anno finanziario 2021

aumento per euro 9.950.067,30 in termini di competenza;

anno finanziario 2022

aumento per euro 11.211.150,54 in termini di competenza.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022)).*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 33/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2019, 2016, 2015, 2014, 2009). — 1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 37.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;



c) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2019 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 5.004.107,92 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208/2015, nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».

#### Art. 6.

*Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2019.*


1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, ammontano rispettivamente ad euro 319.047.142,11 ed euro 98.854.664,15.

2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2019 è pari a euro 57.316.644,70.

#### Art. 7.


*Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019*

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019 applicato con la presente legge risulta pari a euro 21.189.080,53 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:





MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2020
1	1	1.125.701,32
1	3	9.348.440,75
1	4	19.271,81
1	5	35.298,99
1	6	37.230,56
1	7	15.240,77
1	9	18.295,96
1	10	122.715,83
1	11	289.161,80
1	12	17.279,99
3	1	3.675,46
3	2	2.824,62
4	1	2.690,37
4	2	45.633,40
4	3	93.440,56
4	7	12.161,47
5	1	34.349,27
5	2	29.308,07
6	1	11.169,64
6	2	6.851,32
7	1	159.934,80
7	2	52.224,94
8	1	197.266,74
8	2	369.699,83
8	3	6.586,33
9	1	196.238,11
9	2	589.487,58
9	3	5.672,77
9	4	44.843,74
9	5	57.438,10
9	6	46.311,11
9	8	318.185,80
9	9	35.855,39
10	1	2.984.130,29
10	2	37.717,74
10	4	9.065,59
10	5	-58.589,63
10	6	17.619,11
11	1	471.256,19
11	2	131.631,58
12	1	28.920,01
12	2	552.855,04
12	5	69.999,76
12	6	423.823,42
12	8	27.953,93
12	10	3.280,98
13	1	271.144,77
13	8	67.703,90
14	2	5.562,25
14	5	169.197,52
15	1	392.780,82
15	3	1.200.000,00
15	4	175.475,30
16	1	104.804,78
16	2	241.302,32
16	3	196.758,85
17	1	63.364,71
17	2	15.010,86
18	1	13.784,67
18	2	147.038,57
19	2	75.000,00



## Art. 8.

*Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2020 - 2022)*

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della regione per il triennio 2020-2022 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2020-2022, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

## Art. 9.

*Modifica all'allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020)).*

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della legge regionale n. 32/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.

## Art. 10.

*Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).*

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 disposte dalla Giunta regionale con le seguenti deliberazioni:

a) n. 400 dell'8 maggio 2020 - «Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 - euro 476.500,00 - COVID-19»;

b) n. 447 del 29 maggio 2020 - «Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 - euro 400.000,00 - COVID-19»;

c) n. 449 del 29 maggio 2020 - «Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 - euro 300.000,00 - COVID-19».

## Art. 11.

*Semplificazione procedure regionali*

1. Attesa la necessità di approntare tutte le misure possibili finalizzate alla semplificazione e speditezza delle procedure regionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al riconoscimento della legittimità dei propri debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 73, provvede la Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di riconoscimento di cui al comma 1 sono tempestivamente trasmesse al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

## Art. 12.

*Reperimento risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di reperire le risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti di tale situazione, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:

a) a dare attuazione all'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2019 di cui all'Allegato a/2 «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione» del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 approvato con la presente legge, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2020 denominato «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19», vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;

b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2019 di cui all'Allegato a/2 «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione» del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 approvato con la presente legge, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2020, possono essere svincolate se riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fundamen-



tali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2020 denominato «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19», vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale.

Art. 13.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 luglio 2020

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*

20R00367

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 61.

**Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 17 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
*(Omissis);*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere *l)* e *n)*, dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48;

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell'azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC), si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica;

2. Per garantire la continuità operativa degli ATC anche nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da cause di carattere eccezionale, viene istituito un fondo di rotazione regionale;

3. Nell'ottica di determinare la consistenza faunistica delle diverse specie presenti sul territorio regionale e assicurare, conseguentemente, la corretta gestione per il raggiungimento dell'equilibrio faunistico, è istituito un comitato scientifico composto da esperti al quale viene attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni;


4. Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana (legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10) ha fornito elementi per introdurre nell'ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche;

Approva la seguente legge:

Art. 1.

*Gestione e tutela della fauna selvatica.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: "disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti "disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici".



## Art. 2.

*Esercizio funzioni con soggetti terzi.  
Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994*

1. Nella l.r. 3/1994, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:  
"Art. 5 bis

Esercizio funzioni con soggetti terzi.

1. La competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e dei centri di assistenza agricola di cui alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola) operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle seguenti attività:

a) attività di carattere procedimentale che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa;

b) promozione della cultura della sicurezza.

2. L'individuazione delle attività e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994)."

## Art. 3.

*Comprensori.  
Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

"a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e le oasi di protezione;"

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

"b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio;"

## Art. 4.

*Programmazione regionale.  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

"c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l'eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all'articolo 12 bis."

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita con la seguente:

"d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell'associazione."

## Art. 5.

*Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.  
Sostituzione dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994*

1. L'articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 bis.

Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.

1. È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.

2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:

a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;

b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;

c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;

d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.

3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.


4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.

6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.

8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l'amministrazione regionale."





## Art. 6.

*Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994.*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato.

## Art. 7.

*Natura e organi degli ATC. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994*

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: "secondo uno schema definito dalla Giunta regionale".

2. Il comma 6 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"6. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del

comitato di gestione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ATC. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione."

3. Alla fine del comma 7 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto delle normative regionali e nazionali".

## Art. 8.

*Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994*

1. Il comma 4 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Il comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 21, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti."

## Art. 9.

*Procedure di affidamento dei contratti. Sostituzione dell'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994*

1. L'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 sexies

Procedure di affidamento dei contratti.

1. Gli ATC svolgono le procedure per l'affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ricorrendo ad una centrale di committenza, oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."

## Art. 10.

*Attività dell'ATC. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

"e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;"

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

"h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l'ATC può richiedere alla Regione l'attivazione del fondo di cui all'articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili;"

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:

"h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;"

4. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo le parole "l'istituzione" sono inserite le seguenti: ", la revoca".

5. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1 bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all'articolo 37;"

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), può contribuire allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera e bis)."

## Art. 11.

*Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994*


1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis.

Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, con deliberazione, un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.

2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l'erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione."





## Art. 12.

*Controllo sostitutivo.  
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 le parole "11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis" sono sostituite dalle seguenti "12, 13 ter, comma 4 bis e 13 quater".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 è abrogato.

## Art. 13.

*Accesso agli ATC.  
Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994*

1. Al comma 4 bis dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 5 per cento".

## Art. 14.

*Coordinamento degli ATC.  
Modifiche all'articolo 13 quater della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri individuati tra i presidenti e i commissari nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) di cui uno con funzioni di responsabile del coordinamento. L'organismo di coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione."

## Art. 15.

*Zone di protezione.  
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d'intesa con l'ente competente. Qualora ricorrano particolari condizioni ambientali la Regione può procedere alla modifica del perimetro delle zone di protezione esistente o la revoca delle stesse o la loro trasformazione in zone di rispetto venatorio previa intesa con l'ATC competente."

## Art. 16.

*Oasi di protezione.  
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994*

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA")."

2. Al comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi attraverso specifiche convenzioni".

3. Alla fine del comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 sono inserite le seguenti parole: "ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37".

## Art. 17.

*Zone di ripopolamento e cattura.  
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole "struttura regionale competente," sono inserite le seguenti " , sentiti gli ATC,".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:


"5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai predatori opportunisti."

## Art. 18.

*Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)."



## Art. 19.

*Zone di rispetto venatorio.  
Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 bis le parole "La struttura regionale competente" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza".

3. Il comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 10/2010."

4. Il comma 6 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l'ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali."

5. Al comma 7 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: "all'oasi" sono sostituite dalle seguenti: "alla zona".

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati".

## Art. 20.

*Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.**Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"1 bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su domanda puntualmente motivata da parte degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata."

## Art. 21.

*Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata.  
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 dopo le parole "al Comune" sono inserite le seguenti "e all'ATC".

## Art. 22.

*Tabelle di segnalazione.  
Modifiche all'articolo 26 alla l.r. 3/1994*

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/1994 le parole "ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso" sono soppresse.

## Art. 23.

*Esercizio della caccia.  
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994*

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole "non fa pervenire" sono sostituite dalle seguenti: "non comunica".

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l'uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori."

## Art. 24.

*Gestione faunistico venatoria degli ungulati.  
Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994*

1. L'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 bis.

Gestione faunistico venatoria degli ungulati


1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.

3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.

4. Nelle aree non vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.

5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 48, è richiesto il parere preventivo dell'ISPRA.



6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l'ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l'attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l'attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell'ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell'80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.

7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.

8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:

a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;

c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.

9. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;

b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;

c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;

d) i criteri per l'abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.

10. Nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.

11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37.”.

## Art. 25.

### *Indennizzo dei danni.*

#### *Sostituzione dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994*

1. L'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 ter

Indennizzo dei danni

1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell'indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.

2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l'indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.”.

## Art. 26.

### *Abilitazione alla caccia agli ungulati.*

#### *Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.”.

## Art. 27.

### *Divieti.*

#### *Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994*

1. Alla lettera p) del comma I dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “INFS” è sostituita con “ISPRA”.

2. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

3. Alla lettera v) del comma I dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 dopo la parola “forma” sono aggiunte le seguenti: “la beccaccia e”.

4. Alla lettera bb) del comma I dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “città” è sostituita dalla parola “caccia”.

5. Alla lettera nn) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “cattura” è sostituita dalla parola “controllo” e le parole: “la Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo” sono soppresse”.





## Art. 28.

*Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti.  
Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: "e registrati nel portale di cui al comma 3 bis."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente:

"3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto."

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente:

"3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell'anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011."

4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 34 della l.r. 3/1994, è inserito il seguente comma:

"3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili."

5. Dopo il comma quater dell'articolo 34 è inserito il seguente:

"3 quinquies. Nelle more dell'iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori."

6. Il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all'interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all'esterno dell'azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all'interno delle aziende definito nel regolamento regionale."

## Art. 29.

*Controllo della fauna selvatica.  
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

## Art. 30.

*Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")."

## Art. 31.

*Soccorso di fauna selvatica in difficoltà.  
Modifiche all'articolo 38 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 3/1994 dopo le parole: "gli enti pubblici" sono inserite le seguenti: "e gli ATC".

## Art. 32.

*Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero.  
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 3/1994.*

1. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 3/1994 il termine "INFS" è sostituito con "ISPRA".

## Art. 33.

*Vigilanza venatoria.  
Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994.*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 la frase "del corpo forestale dello Stato" è sostituita con "dei Carabinieri Forestali".

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo la frase "guardie venatorie volontarie" aggiungere il termine "convenzionate".

## Art. 34.

*Guardie venatorie volontarie.  
Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 35.

*Convenzioni.  
Modifiche all'articolo 53 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 3/1994 le parole: "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze".



## Art. 36.

*Annotazione delle infrazioni.  
Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: "Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull'applicativo regionale."

## Art. 37.

*Norma finanziaria.  
Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994*

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"2 ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2 bis sono ridotte dell'importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie", per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 450.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie", per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 450.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie", per euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 450.000,00."

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 quater. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 5 bis e 12, comma 1 bis, è autorizzata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022."

3. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 quinquies. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte

nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2020-2022."

4. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 sexies. Per la realizzazione del portale di cui all'articolo 34, comma 3 ter, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, mentre per la sua manutenzione ordinaria, a partire dall'anno 2021, è stimata una spesa annua di euro 5.000,00 cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022."

5. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo I "Spese correnti", per euro 100.000,00;

- in diminuzione, Missione n.16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", euro 40.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", per euro 25.000,00;

- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", per euro 25.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;





- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;”.

6. Al comma 3 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “esercizi.” sono inserite le seguenti: “, con l’esclusione dell’articolo 12 bis,”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00339

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 62.

**Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 22 luglio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. «Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Considerato che:

1. A seguito di segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono emerse potenziali criticità degli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 53/2008 laddove si individua la società consortile a responsabilità limitata ARTEX quale soggetto deputato a perseguire le finalità di tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano ed il conseguente sostegno della Regione Toscana alle attività di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale svolta dalla stessa società;

2. I suddetti articoli, limitando la possibilità per altri operatori del settore di beneficiare dei contributi di cui al punto precedente, possono contrastare con la Costituzione, in particolare in materia di libertà d’iniziativa economica (art. 41) e di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), anche se su tali disposizioni non è mai stata posta questione di illegittimità costituzionale;

3. Pertanto le modifiche che si apportano agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 53/2008 consistono in un adeguamento ai principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, principi questi ultimi che non possono prescindere da un previo confronto competitivo, oltre che a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa e il rispetto della parità di trattamento;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 53 (NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE)


Art. 1.

*Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all’art. 20 della legge regionale n. 53/2008*

1. La rubrica dell’art. 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), è sostituita dalla seguente:

«Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano».

2. Il comma 2 dell’art. 20 della legge regionale n. 53/2008 è abrogato.



## Art. 2.

*Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Abrogazione dell'art. 21 della legge regionale n. 53/2008*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 53/2008 è abrogato.

## Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2016, N. 22 (DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA. «RIFORMA DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (APET) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 53/2008 IN TEMA DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE»)

## Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale n. 22/2016*

1. Il titolo della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. «Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale»), è sostituito dal seguente: «Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).».

2. Il punto 7 del preambolo della legge regionale n. 22/2016 è abrogato.

3. L'art. 20 della legge regionale n. 22/2016 è abrogato.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 luglio 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00340

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 63.

**Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 24 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009);

Preso atto che la Commissione per le pari opportunità non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla dirigenza;

2. al fine di armonizzare le Modifiche apportate dalla presente legge alla legge regionale n. 1/2009 in materia di decorrenze delle nomine dei vertici amministrativi con le correlate disposizioni della legge regionale n. 4/2008, si introduce una modifica della predetta legge regionale n. 4/2008 concernente la tempistica della nomina del segretario generale del Consiglio regionale;



3. nell'ottica di mantenere i livelli di efficienza delle strutture organizzative assicurandone la continuità di funzionamento in aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono compiutamente definite le decorrenze degli incarichi di direttore generale, direttori e dirigenti della Giunta regionale nella fase di avvicendamento degli incarichi stessi;

4. al fine di assicurare l'adeguamento delle disposizioni relative al piano dei fabbisogni di personale a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, si provvede alla riformulazione delle relative previsioni;

5. al fine di agevolare lo svolgimento di procedure concorsuali bandite dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e, in particolare, dall'art. 3, sono disciplinate nuove modalità per lo svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso volte ad accelerare le procedure assunzionali e favorire il ricambio generazionale;

6. in aderenza a quanto disposto dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), si provvede a definire i termini di validità delle graduatorie concorsuali rinviando alla normativa nazionale. Si abrogano altresì le disposizioni della legge regionale n. 38/2019 in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali della Regione Toscana e dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) in quanto superate dall'art. 1, comma 148, della stessa legge n. 160/2019;

7. nell'ottica di assicurare un sempre maggiore impegno dell'amministrazione nel garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro e nella determinazione delle condizioni di lavoro, si disciplinano le modalità di adozione del piano delle azioni positive, in coerenza con la normativa nazionale e, in particolare, con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 giugno 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);

8. per esigenze di continuità amministrativa, si dettano disposizioni transitorie relativamente ai termini di durata dei contratti dei dirigenti a tempo determinato ed in ordine alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sulle nuove modalità di svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso;

9. al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge e di quelle del relativo regolamento attuativo, garantendo l'organicità della complessiva disciplina, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Accesso alla qualifica dirigenziale  
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;

b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;

c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;


d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.».

Art. 2.

*Dirigenti con contratto a tempo determinato  
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009, sono aggiunte le parole: «o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 1,» sono soppresse.





## Art. 3.

*Cessazione del direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale, che viene effettuata dal presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori, che sono conferiti dal presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale.»

## Art. 4.

*Incarichi di responsabile di settore  
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 1-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti».

## Art. 5.

*Piano dei fabbisogni di personale  
Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2009*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Piano dei fabbisogni di personale). —

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all'attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.»

## Art. 6.

*Reclutamento del personale  
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Con il regolamento di cui all'art. 69 sono disciplinate:

- a) le modalità di assunzione agli impieghi;
- b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato;
- c) le categorie riservatarie e le preferenze;
- d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;

e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);

f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell'orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata.»

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli incarichi di cui al comma 2-bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.»

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«2-quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo).»

## Art. 7.

*Graduatorie delle selezioni pubbliche  
Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.»

## Art. 8.

*Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea.  
Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Al comma 9-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, che non può superare la durata della legislatura.» sono sostituite dalle seguenti: «e non può superare cinque anni. L'assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.»

2. Al comma 9-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, che non può superare la durata della legislatura.» sono sostituite dalle seguenti: «e non può superare cinque anni. L'assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.»



## Art. 9.

*Incarichi extra impiego autorizzabili  
Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente competente in materia di attività extra impiego effettua».

## Art. 10.

*Piano delle azioni positive  
Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 1/2009*

1. La rubrica dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Piano delle azioni positive».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il piano delle azioni positive diretto specificamente a:».

3. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano di cui al comma 1 si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.».

## Art. 11.

*Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive  
Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 1/2009*

1. L'art. 37 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive). — 1. Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all'art. 69.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, in raccordo con il consigliere regionale di parità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.

3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.».

## Art. 12.

*Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

## Art. 13.

*Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Al comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,» sono soppresse.

## Art. 14.

*Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 1/2009.*

1. Al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale,» sono soppresse.

## Art. 15.

*Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 38/2019.*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009), è abrogato.

## Art. 16.

*Graduatorie concorsuali  
Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 38/2019*


1. L'art. 2 della legge regionale n. 38/2019 è abrogato.

## Art. 17.

*Nomina del segretario generale del Consiglio regionale  
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 4/2008*

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 2008 è sostituito dal seguente:

«2. Il segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.».





## Art. 18.

*Disposizioni transitorie*

1. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle modifiche disposte dall'art. 2.

2. La disposizione di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, come modificato dall'art. 7 della presente legge, si applica anche alle graduatorie delle selezioni pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

## Art. 19.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri per il finanziamento dei compensi di cui all'art. 24, comma 2, lettere *e*) ed *f*), della legge regionale n. 1/2009, come sostituite dall'art. 6, comma 1, sono stimati in euro 191.000,00 per l'anno 2020 ed euro 77.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già previste negli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Dagli articoli 15 e 16, di modifica alla legge regionale n. 38/2019, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00341

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 64.

**Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a*), dello Statuto;

Visti il decreto legislativo 1° aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e i relativi decreti attuativi, in particolare il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare la legge regionale n. 32/2002 a quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 61/2017 e dal decreto ministeriale Istruzione 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifi-



ca e del diploma professionale quadriennale), per inserire un esplicito riferimento alla competenza regionale in materia di promozione dell'apprendimento permanente per gli adulti attraverso percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) ad essi appositamente rivolti, da realizzarsi attraverso accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale;

2. È necessario aggiornare la legge regionale n. 32/2002 nella parte in cui indica i soggetti svantaggiati a favore dei quali può essere attivato il tirocinio non curriculare per recepire il decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari con varie tipologie di permessi per casi speciali;

3. È opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l'utenza che accede all'esame di certificazione ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest'ultima ad organizzare direttamente l'esame;

4. È opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderlo più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell'istruzione ed educazione;

5. In considerazione dell'urgenza di provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis».

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«*f*) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali.».

Art. 2.

*Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 32/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni rela-

tivi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di IeFP si articola in:

*a*) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

*b*) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;

*c*) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107).».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

4. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «lettera *a*)» sono soppresse.

5. Il comma 8-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

Art. 3.

*Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 32/2002.*

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (*Individuazione, validazione e certificazione delle competenze*). — 1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera *f*), sono realizzati dai centri per l'impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'art. 32.

2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.

3. La certificazione delle competenze avviene:

*a*) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'art. 16-bis, in esito ad un percorso formativo di cui all'art. 17, commi 1 e 2;



*b)* in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell'accesso diretto all'esame da parte dei candidati esterni.

4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera *b)*, la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

*a)* inserire i candidati nell'esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera *a)*;

*b)* organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 32.

5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera *a)*, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l'accesso all'esame.

6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera *b)*, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.»

#### Art. 4.

*Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002*

1. Il comma 3 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a)*, il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'art. 14, comma 2, lettera *b)* o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera *a)*, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.»

2. Il numero 5) della lettera *b)* del comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;».

3. Dopo il numero 5) della lettera *b)* del comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«5-bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettera *d-bis)*, 20-bis, 22, comma 12-*quater* e 42-bis, del decreto legislativo n. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008;».

4. Al comma 6 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 la parola: «promuove» è sostituita dalla seguente: «favorisce».

#### Art. 5.

*Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002.*

1. Alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 le parole: «associazioni rappresentative delle professioni non organizzate,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *e)*. A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.».

#### Art. 6.

*Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche all'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002.*


1. Alla fine della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 sono aggiunte le parole: «, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

#### Art. 7.

*Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi. Sostituzione dell'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002.*

1. L'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-quinquies (*Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi*). — 1. Ai tirocini non curricolari attivati in favore di cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.».





## Art. 8.

*Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6.».

## Art. 9.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «individua e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «individua, promuove e gestisce», e le parole: «nonché a favore dello sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per il rafforzamento e lo sviluppo».

## Art. 10.

*Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università» sono soppresse.

## Art. 11.

*Regolamento di esecuzione. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002*

1. Il numero 2) della lettera *e*) del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2) dell'individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:

2.1 i requisiti del personale che realizza tali servizi;

2.2 i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.».

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

**20R00342**

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 65.

**Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *q*), dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera *c*), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;





Considerato quanto segue:

1. L'approvazione del decreto legislativo n. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;

2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;

3. In quest'ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la legge regionale n. 28/1993, la legge regionale n. 29/1996, la legge regionale n. 42/2002 e la legge regionale n. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*  
FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

2. La Regione, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera *g*), dello Statuto tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.

5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2.

*Oggetto*

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al decreto legislativo n. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:

*a*) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'art. 1, comma 1;

*b*) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;

*c*) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

*Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative*

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all'art. 1, comma 1.



2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

#### Art. 4.

##### *Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro*

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.

2. Le attività di interesse generale individuate all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).

4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2017.

#### Art. 5.

##### *Centro servizi per il volontariato e reti associative*

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1 riconoscono il ruolo del Centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il Centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'art. 61, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017.

## Capo II

### RACCORDO FRA REGIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

#### Art. 6.

##### *Consulta regionale del Terzo settore*

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) sette rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;

e) un rappresentante designato dal Centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'art. 5;

f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;

g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), che abbiano sede legale in Toscana;

h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.


2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.



7. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

#### Art. 7.

##### *Compiti della Consulta regionale del Terzo settore*

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;
- b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;
- c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
- d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
- e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l'Osservatorio sociale di cui all'art. 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di promuovere l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

#### *Capo III*

##### MISURE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NELLA REGIONE

#### Art. 8.

##### *Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale*

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, intendano avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:

- a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'art. 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;
- b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;

c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;

d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;

e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;

f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

#### *Capo IV*

##### RAPPORTI FRA ENTI DEL TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 9.

##### *Co-programmazione*

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.





## Art. 10.

*Principi in tema di procedimento di co-programmazione*

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

## Art. 11.

*Co-progettazione*

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'art. 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.

5. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

6. Gli enti del Terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

## Art. 12.

*Affidamento di servizi*

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, intendano procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

## Art. 13.

*Principi in tema di procedimento di co-progettazione*

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o *partner* di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;





5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7) criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione precedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

#### Art. 14.

##### *Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute*

1. Il piano di inclusione zonale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

#### Art. 15.

##### *Convenzioni nelle materie di competenza regionale*

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

#### Art. 16.

##### *Accesso al Fondo sociale europeo in attuazione dell'art. 69 del decreto legislativo n. 117/2017*

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 117/2017.

#### Art. 17.

##### *Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017.*

1. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'art. 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.



## Art. 18.

*Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017.*

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'art. 81 dello stesso decreto legislativo n. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

## Art. 19.

*Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'art. 89, comma 17 del decreto legislativo n. 117/2017.*

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all'art. 89, comma 17 del decreto legislativo n. 117/2017, in attuazione dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'art. 151, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 concernenti l'individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

## Capo V

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 20.

## Norme transitorie

1. Fino all'insediamento della Consulta di cui all'art. 6, continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione,

gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»).

## Art. 21.

## Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017, in particolare, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

d) legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

2. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 e le disposizioni della legge regionale n. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all'art. 6.

## Art. 22.

## Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00343



LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 66.

**Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019;

Considerato quanto segue:

1. La restituzione alla gestione pubblica, e quindi alla collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un'importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che stanno alla base della normativa antimafia. Nel perseguimento di questo obiettivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha trasferito all'ente Terre regionali toscane, le quote sociali della Società agricola Suvignano S.r.l., proprietaria dell'omonima azienda agricola, che rappresenta un'importante realtà, sia per la dimensione del territorio interessato, sia per le opportunità di sviluppo multifunzionale che esprime e che potenzialmente possono essere incrementate;

2. Per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano S.r.l. possa divenire un modello dove l'efficace svolgimento delle attività proprie di un'azienda agricola è coniugato con l'attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell'ente Terre regionale toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione, diretta o indiretta, delle aziende agricole e per adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata;

3. Al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali, gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, è necessario prevedere che gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla giunta regionale;

4. Anche ai fini di una migliore valorizzazione e promozione del territorio, è opportuno ridefinire il modello di relazione tra i predetti enti disponendo:

1) che le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma siano assegnate in gestione al medesimo Ente parco;

2) che la disciplina dello svolgimento delle attività agro silvo pastorali sia demandata a specifica convenzione stipulata con la regione;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Funzioni dell'ente Terre regionali toscane.  
Modifiche all'art. 2 della l.r. 80/2012*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2012 dopo le parole: «e delle risorse genetiche autoctone toscane,» sono inserite le seguenti: «attività di promozione della legalità,».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2012 è sostituito dal seguente:

«2. L'Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.».

Art. 2.

*Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla regione. Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. 80/2012*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 80/2012 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla regione). — 1. La giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall'ente Terre o da altri enti dipendenti dalla regione.

2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.».


Art. 3.

*Gestione della proprietà della regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell'art. 2-ter nella l.r. 80/2012*

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 80/2012 è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (Gestione della proprietà della regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma). — 1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo ente parco.

2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l'Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.





3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l'Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la regione e il medesimo ente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.».

Art. 4.

*Entrate.*

*Modifiche all'art. 12 della l.r. 80/2012*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 80/2012 le parole: «dal PRAF di cui alla l.r. 1/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal documento di economia e finanza regionale (DEFR);».

Art. 5.

*Articolazione organizzativa dell'ente.*

*Abrogazione dell'art. 15 della l.r. 80/2012*

1. L'art. 15 della l.r. 80/2012 è abrogato.

Art. 6.

*Norme transitorie*

1. La giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'art. 2-*bis* della legge regionale n. 80/2012, come modificato dall'art. 2 della presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore dell'ente Terre regionali toscane, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla giunta regionale una proposta di rimodulazione della dotazione organica dell'ente entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.

3. La giunta regionale, con deliberazione, approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2 ed autorizza il direttore ad attuare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti da concludersi entro un anno.

Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, stimati in euro 225.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 450.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2020

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 225.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 225.000,00.

Anno 2021

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 450.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 450.000,00.

Anno 2022

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 450.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 450.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2020

*La Vicepresidente:* BARNI

(*Omissis*).

20R00344

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-006) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 2 0 6 \*

€ 3,00

